



TRIBUNALE DI TRANI

CONVENZIONE

Tra

**TRIBUNALE DI TRANI - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI -
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI - DIREZIONE II. PP. DI TRANI -
DIREZIONE UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BARI/BAT - ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TRANI - COMUNE DI TRANI**

- **TRIBUNALE DI TRANI** (CF 83003310725), con sede in Piazza Duomo n. 10, rappresentato dal Presidente f.f., **dott. Giulia Pavese** e dal Dirigente Amministrativo, **dott. Giulio Bruno**, domiciliati per il presente atto presso la sede del Tribunale, che nella predetta qualità agiscono, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresentano, e quali soggetti proponenti;

- **PROCURA DELLA REPUBBLICA** presso il **TRIBUNALE DI TRANI** (CF 83002280721), con sede in Piazza Duomo n. 10, rappresentata dal Procuratore della Repubblica f.f., **dott. Francesco Giannella**, domiciliato per il presente atto presso la sede della Procura della Repubblica, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

- **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI** (CF 80022540720), con sede in Bari - Piazza De Nicola, rappresentato dal Presidente **dott. M.G. d'Addetta**, domiciliata per il presente atto presso la sede dello stesso Tribunale, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

- **DIREZIONE II. PP. DI TRANI**, (CF 83002010722), con sede in Trani - Via Andria 300, rappresentato dalla **dott. Angela Anna Bruna Piarulli**, Direttore degli Istituti Penitenziari di Trani, domiciliata per il presente atto presso la sede degli II.PP., che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta;

- **UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA di BARI e BAT** (CF 93221860724), con sede in Bari alla Via Demetrio Marin n. 3, rappresentato dalla **dott. Paola Ruggeri**, Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna Bari/Bat, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'UEPE di Bari, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

Stelle 1

- **ORDINE DEGLI AVVOCATI** (CF 83001930722), con sede in Trani - Piazza Duomo 10, rappresentato dal Suo Presidente, **Avvocato Tullio Bertolino**, domiciliato per il presente atto presso l'Ordine, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

- **COMUNE DI TRANI**, (CF 83000350724), con sede in Trani, Via Tenente Luigi Morricone n. 2, rappresentato dal **Sindaco, Avvocato Amedeo Bottaro**, domiciliato per il presente atto presso il palazzo di Città, che nella predetta qualità è autorizzato ad impegnare il Comune per il presente atto;

PREMESSO CHE

- l'art 27 co. 3 della Costituzione prevede che: *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*;
- la legge n. 354 del 1975 (recante norme sull'ordinamento penitenziario), come successivamente modificata, prevede: **a)** all'art. 21, comma 4 ter, che *“i detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”*; **b)** all'art. 47 che *“(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)”*;
- il d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) prevede: **a)** all'art. 1 che *“ il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di*

ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”; **b)** all'art. 27 che il condannato giunga ad una *“riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;* **c)** all'art. 68, co. 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale (ora U.E.P.E.), *“di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa”;* **d)** agli artt. 113 e 118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire *“una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;*

- vista la legge 28.4.2014 n. 67 sulla messa alla prova;
- vista la legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che prevede, all'art. 6, co. 3 lett. a), che i Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono a *“promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo, di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”;*

considerato che gli II. PP. di Trani e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia hanno tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato, e per i soggetti con messa alla prova;

considerato che, a seguito di delibera di G.C. n. 253 del 28.10.2013 e successivo Protocollo d'Intesa tra la Direzione II.PP. Trani ed il Comune di Trani del 5.09.2014, sono stati già inseriti n. 3 soggetti detenuti (lavoro all'esterno, art. 21) e che il Comune ha assunto l'onere della copertura assicurativa degli stessi;

ritenuto che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza rotto con la commissione del reato;

ritenuto che sia il Comune di Trani che le Direzioni II.PP. di Trani e UEPE Bari/Bat per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni intendono promuovere una

rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio;

ritenuto che lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi nei luoghi indicati nel presente Progetto;

considerato che il contenuto e le finalità del Progetto sono stati discussi e condivisi nei Tavoli di concertazione del 18 ottobre, del 28 ottobre e del 4 novembre 2016, fra i rappresentanti dei soggetti che sottoscrivono la presente Convenzione,

dato atto che non rientrano nella presente convenzione né borse lavoro, né tirocini lavorativi, né lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro, non potendo derivare dallo svolgimento delle attività stabilite in questa convenzione la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con l'Amministrazione;

ritenuto che il progetto individuale - che sarà definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto - dovrà tener conto della sua progettualità futura, oltre che delle sue esigenze familiari;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI DI COMUNE ACCORDO STABILISCONO
QUANTO SEGUE:**

art. 1

(Oggetto)

Le parti indicate convengono di realizzare un Progetto - denominato "**Riordino Archivi**" - avente come finalità, attraverso l'attività di pubblica utilità, il "**Riordino Archivi**" da svolgere con impegno di volontariato, a titolo gratuito, presso il TRIBUNALE di TRANI, da parte di soggetti detenuti presso gli II. PP. di Trani ed in esecuzione penale esterna in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat, a sostegno del recupero sociale di persone in esecuzione penale, al fine di formarli attraverso la conoscenza e lo sviluppo di attività di pubblica utilità. Nell'ambito di tale programma rieducativo e di recupero sociale, le attività di pubblica utilità si caratterizzeranno per lo spirito solidale che le sorregge; esse saranno svolte a titolo di volontariato gratuito a favore della collettività e saranno legate al senso di riscatto sociale che le persone in esecuzione penale impegnate nel Progetto, sapranno dimostrare.

Tali attività consisteranno, principalmente, nelle *attività di riordino degli archivi e nella digitalizzazione degli atti del Tribunale, senza alcun collegamento alla Rete Giustizia o ad altre Reti della P.A., nonché con utilizzo di software autorizzati dal DGSIA, con esclusione di archiviazione su supporti esterni; nella risistemazione degli Uffici e degli arredi del Tribunale e che, in base alle esigenze determinate dal riassetto territoriale dell'Ufficio*

giudiziario indicato, saranno dettagliate nei rispettivi programmi di trattamento individualizzati.

Il Progetto impegnerà in una prima fase n. 10 condannati, tra cui n. 5 detenuti ristretti presso gli II. PP. di Trani e n. 5 soggetti in esecuzione penale esterna in carico all'UEPE di Bari/Bat, salvo ulteriori disponibilità ed integrazioni.

art. 2

(Impegno delle parti)


Tutte le parti citate in questa convenzione s'impegnano, ciascuna per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità prefissati nel Progetto "**Riordino Archivi**", e precisamente:

La Direzione II.PP. di Trani si impegna a:



- a) selezionare i detenuti da coinvolgere nel Progetto;
- b) promuovere la procedura per l'ammissione dei detenuti selezionati al lavoro all'esterno (ex art. 21 O.P.);
- c) attivare gli operatori dell'Equipe di osservazione e trattamento, affinché sostengano i detenuti partecipanti al Progetto durante le fasi di realizzazione dello stesso in base alle rispettive competenze professionali;
- d) segnalare agli Enti coinvolti nel progetto i nominativi dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno e la relativa qualifica professionale, previa acquisizione di impegno scritto e autorizzazione di ogni interessato ad utilizzare i propri dati sensibili. All'uopo, per ogni soggetto verrà formulato un programma di trattamento con le relative prescrizioni da osservare;
- e) comunicare il nominativo dell'operatore incaricato di seguire i detenuti e con cui l'Ente pubblico fruitore delle attività potrà rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- f) preparare ed accompagnare l'accoglienza dei detenuti nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- g) partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento e della formazione affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra i detenuti, gli affidati ed il contesto in cui gli stessi sono inseriti, con tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- h) fornire il detenuto della relativa idoneità sanitaria alla specifica mansione lavorativa che sarà attestata dalla Direzione Penitenziaria, prima dell'inizio dell'attività in questione attraverso il proprio medico competente.

Luca Pisan


La Direzione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat si impegna a:

- 
- a) selezionare i soggetti da coinvolgere nel Progetto e segnalare agli Enti coinvolti nel Progetto i nominativi dei medesimi che hanno aderito all'attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto e autorizzazione di ogni interessato ad utilizzare i propri dati sensibili. All'uopo, per ogni soggetto verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione;
 - b) comunicare il nominativo del funzionario del Servizio Sociale incaricato di seguire il soggetto e con cui l'Ente pubblico fruitore delle attività potrà rapportarsi per ogni eventuale necessità;
 - c) preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
 - d) partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento e della formazione affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra i soggetti inseriti ed il contesto in cui gli stessi sono inseriti, con tempestiva comunicazione sia al Magistrato di Sorveglianza per gli eventuali provvedimenti di competenza sia al giudice ordinario per i soggetti di cui alla legge 67/2011 (c.d. messa alla prova).

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari si impegna a:

- 
- 
- inserire i soggetti in esecuzione penale esterna (destinatari di affidamento in prova art. 47 O.P. sprovvisti di attività lavorativa) in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 di questo Progetto;
 - supervisionare, in modo particolare, attraverso l'azione degli operatori penitenziari, l'andamento della misura detentiva del lavoro all'esterno concessa ai detenuti ammessi al progetto e dei soggetti in esecuzione penale esterna, per la parte di competenza;
 - variare, per i soggetti inseriti, le prescrizioni relative alle finalità del progetto.

Il Tribunale di Trani si impegna a:

- 
- fornire una formazione di base sulle tecniche di archiviazione, digitalizzazione, riordino fascicoli e gestione della documentazione, nonché sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche);
 - garantire l'assistenza di personale dipendente, che faccia da riferimento per i soggetti in

esecuzione penale ammessi al Progetto;

- dotare i soggetti in esecuzione penale, ammessi al Progetto, delle attrezzature e del materiale necessario allo svolgimento dei compiti che agli stessi saranno affidati e a garantire i presidi di sicurezza e antinfortunistici;
- prevedere la presenza di un referente che affianchi i soggetti detenuti e quelli in esecuzione penale esterna durante le fasi del Progetto, li supporti nell'esecuzione dei compiti loro affidati e mantenga i rapporti con le Direzioni;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, ovvero ogni qualvolta necessario, con la Direzione degli II. PP. e la Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e con i soggetti interessati, l'attuazione del Progetto, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- rilasciare ai soggetti coinvolti nel Progetto un attestato relativo alla durata e alla tipologia di attività svolta, nonché all'impegno prestato;
- provvedere, in qualità di soggetto utilizzatore delle prestazioni, a tutte le comunicazioni obbligatorie per legge e, in particolare, a quelle in materia antinfortunistica, ottemperando inoltre alle incombenze indicate nelle Circolari I.N.A.I.L. del 26.03.2015 n. 45 e 11.04.2016 n. 15;
- richiedere ai soggetti inseriti nel Progetto l'impegno scritto a garantire, da parte del predetto personale, la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L' Ordine degli avvocati di TRANI si impegna a:

- assumere l'onere del pagamento dei premi assicurativi (responsabilità civile) per i soggetti inseriti nel Progetto, per tutte le attività in esso previste, sino ad un massimo di 10 (dieci) unità.

Il Comune di Trani si impegna a:

- garantire la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per i soggetti in esecuzione penale esterna, per un totale di n. 5 (cinque) unità.

Luca Sen



art. 3

(Gruppo dei referenti)

Le parti concordano la costituzione di un gruppo di referenti - che potranno avvalersi di propri delegati - composto da:

- il Presidente della Sezione penale;
- il Presidente della Sezione civile;
- i MAGRIF dei settori penale e civile;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
- il Dirigente amministrativo del Tribunale di Trani;
- i Direttori della Cancelleria penale e della Cancelleria civile;
- il Direttore degli II. PP. di Trani;
- il Coordinatore N.T.P. degli II.PP. di Trani;
- il Direttore dello UEPE Bari/Bat;
- il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari;
- il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- il Sindaco del Comune di Trani;

con compiti di programmazione, supervisione e valutazione dei risultati, individuazione e risoluzione di eventuali criticità e conseguente relazione finale al termine del progetto.

art. 4

(Trattamento dei dati)

Le parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni contenute nel D.L.gs 196 del 2003 e di utilizzare i dati sensibili esclusivamente per motivi connessi alla realizzazione del progetto.

art. 5

(Durata e diritto di recesso)

L'efficacia della presente convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della Giustizia, come da circolare in data 8.11.2016 prot. 0160067.U del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

La Convenzione copre il periodo di realizzazione del Progetto, che nella prima fase - da ritenere sperimentale - è fissato per la durata di **anni uno, decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione ministeriale.**

La presente Convenzione è da intendersi tacitamente rinnovata in corrispondenza al prosieguo del progetto "**Riordino Archivi**" ed alle sue successive fasi di realizzazione, salvo disdetta



Stella Pau₈



scritta da comunicarsi al Presidente del Tribunale da una delle parti con almeno *novanta giorni* di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla Convenzione fornendo preavviso scritto di almeno *novanta giorni* alle altre parti contraenti, con impegno di rimanere vincolata al Progetto fino alla sua sostituzione.

art. 6


(Costi)

I costi assicurativi (I.N.A.I.L.) sono assolti, per i soggetti detenuti (art. 21 co. 4 ter legge n. 354 del 1975), pari a n. 5 (cinque), dal Fondo istituito con la legge 28.12.2015 n. 208, art.1.



Per i soggetti in esecuzione penale esterna pari a n. 5 (cinque), relativamente all'I.N.A.I.L. i costi sono assolti dal Comune di Trani.

I costi assicurativi relativamente alla responsabilità civile sono assolti dall'Ordine degli Avvocati di Trani, per massimo n. 10 (dieci) soggetti inseriti nel Progetto.


Approvato e sottoscritto in Trani, in data 2 dicembre 2016


Presidente del Tribunale di Trani f.f., **dott. Giulia Pavese** 

per il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Trani, **dott. Francesco Giannella**, il **dott. Antonio Savasta**, delegato dal dott. Giannella


Dirigente amministrativo Tribunale di Trani **dott. Giulio Bruno** -


Direttore II.PP. di Trani, **dott. Angela Anna Bruna Piarulli** 

Direttore Ufficio E. P. E. di Bari/Bat, **dott. Paola Ruggeri** 

Presidente Ordine degli Avvocati di Trani, **avv. Tullio Bertolino**


per il Sindaco del Comune di Trani, l'**Assessore Giuseppe De Michele**, delegato dal Sindaco

Approvato e sottoscritto in Bari, in data 6 dicembre 2016
Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bari **dott. Maria Giuseppina d'Addetta** (con riserva di sottoscrizione, attesi i sopraggiunti impegni istituzionali in data odierna) 